Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*».

Il provvedimento urgente prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica, in particolare, sono previsti:

– **CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)** per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);

– **CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga)** e A**SO (assegno ordinario)** per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);

– **CISOA (cassa integrazione operai agricoli)** per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8);

Vedi: messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale "COVID 19 – DL 41/21".

– **esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura anche per il periodo retributivo di gennaio 2021** (art. 19);

– **blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, nonché sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966**. È, inoltre, precluso l'avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art. 8, comma 9). **Per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell'ASO o della CISOA ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Precluso anche l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (art. 8, comma 10). Le sospensioni e **le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla **messa in liquidazione della società senza continuazione,** anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 8, comma 11);

– per i **lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati**, qualora la prestazione lavorativa

non possa essere resa in *smartworking*, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in *smartworking*, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15);

– fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è **consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato anche i assenza delle causali** (art. 17);

– **indennità una *tantum* e onnicomprensiva**, pari a 2.400 euro, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10);

Vedi: messaggio Inps n. 1275 del 25 marzo 2021, con oggetto: Indennità *una tantum* e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori – Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI – Prime indicazioni – Misure introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto "*Sostegni*").

– **contributi a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di Partita IVA** (art. 1);

Dopo l'approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd "Sostegni", l'Agenzia delle entrate ha illustrato le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica "Covid-19".
***Link* alla guida al contributo a fondo perduto del decreto "Sostegni" – Aggiornamento al 24 marzo 2021**

– ai fini della **concessione della NASPI**, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 16);

– incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13);

– **rifinanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, portato ad una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 3);

– incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo straordinario per il sostengo degli Enti del Terzo settore e p**roroga del termine per l'adeguamento degli statuti al 31 maggio 2021** (art. 14);

– rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti *ex* Ilva, con incremento pari a 400 milioni di euro per il 2021 ed a 80 milioni di euro per il 2022 (art. 9);

– rifinanziamento del Fondo di solidarietà del settore aeroportuale con possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche in relazione ai trattamenti di CIGD di cui al Decreto Sostegni (art. 9, comma 3);

– previsione del Reddito di Emergenza (REM) per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (art. 12);

– aumento di 1.000 milioni di euro del Fondo per il Reddito di Cittadinanza (RdC) e sospensione per il 2021 del beneficio in caso di uno o più contratti a termine che

comportino un aumento del reddito familiare, fino al limite massimo di 10.000 euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di 6 mesi (art. 11).